



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**e con il Ministro dello sviluppo economico (DI MAIO)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2019**

Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	7
Analisi tecnico-normativa .....	»	11
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	15
Disegno di legge .....	»	16
Testo della Carta in lingua ufficiale e facente fede .....	»	18
Testo dell'Allegato in lingua ufficiale e facente fede .....	»	40
Traduzione non ufficiale della Carta in lingua italiana .....	»	42
Traduzione non ufficiale dell'Allegato in lingua italiana .....	»	54

ONOREVOLI SENATORI. —

### 1. Premessa

1.1. L'istituzione del Forum internazionale dell'energia (in inglese: *International Energy Forum*, IEF) è avvenuta in occasione della Conferenza ministeriale straordinaria tenuta a Riad il 22 febbraio 2011, con l'adozione della Carta istitutiva (in inglese: *Charter*), intesa a definire la missione e a regolare l'organizzazione e le attività del Forum, firmata nell'occasione dai rappresentanti di 85 Paesi, tra cui l'Italia.

1.2. La Conferenza ministeriale straordinaria che istituiva il Forum era stata preparata attraverso una forte azione politica su scala internazionale promossa dal Regno dell'Arabia Saudita che, coadiuvato dal Regno Unito, ha convocato a Jeddah una prima Riunione ministeriale sull'energia il 22 giugno 2008 (*Jeddah Energy Meeting*).

Tale azione politica si è quindi sviluppata attraverso una serie di incontri negli anni 2009 e 2010. Per mezzo del lavoro del Gruppo di indirizzo ad alto livello (*High-Level Steering Group* - IEF) e quindi del Gruppo di indirizzo allargato (*IEF Extended Steering Group*) sono stati negoziati i contenuti della Carta istitutiva. L'Italia ha attivamente partecipato e contribuito insieme ai maggiori Stati membri dell'Unione europea e alle principali economie emergenti.

L'obiettivo era dare un fondamento certo e condiviso ad un precedente accordo intergovernativo informale approvato durante la Conferenza ministeriale di Osaka nella primavera del 2002 che definiva in via provvisoria l'organizzazione del dialogo tra Paesi produttori e Paesi consumatori di energia e il primo funzionamento del Forum interna-

zionale dell'energia, dotandolo di un Segretariato e di un Segretario Generale con sede a Riad.

1.3. Si deve ricordare che l'Italia è stata parte attiva nel dialogo tra Paesi produttori e paesi consumatori di energia fin dai suoi inizi (Conferenza di Parigi del 1991). Nei giorni 20-22 aprile 2008 l'Italia, come Presidente (Chair) del Forum internazionale dell'energia, ha organizzato a Roma la 10<sup>a</sup> Conferenza ministeriale del Forum internazionale dell'energia e il 3° Forum internazionale delle imprese dell'energia.

### 2. Finalità del Forum internazionale dell'energia

2.1. Finalità generale del Forum internazionale dell'energia è la collaborazione tra governi dei paesi consumatori-importatori di energia, Paesi produttori-esportatori e Paesi di transito, nel riconoscimento delle interdipendenze che legano le loro economie.

A motivare l'istituzione del Forum ha concorso in modo determinante la percezione della necessità di costruire una piattaforma globale di dialogo e di confronto focalizzata intorno alle risorse energetiche tradizionali, in particolare sul petrolio e i suoi derivati e sul gas naturale, allo scopo di contribuire a dare stabilità ai mercati e certezza agli investimenti nei grandi progetti di estrazione di idrocarburi e infrastrutturali. Le forti instabilità e la volatilità dei prezzi registrata sul mercato del petrolio negli anni successivi al 2007 hanno contribuito ad accelerare il processo di consolidamento del Forum internazionale dell'energia.

2.2. A norma della sua Carta istitutiva, il Forum ha l'obiettivo di:

a) formare una base condivisa di conoscenze e di interessi tra i suoi Stati membri;

b) promuovere la stabilità e trasparenza nei mercati dell'energia per lo sviluppo economico, la sicurezza delle forniture e della domanda di energia, l'ampliamento dei commerci su scala globale, la crescita degli investimenti nelle risorse e nelle tecnologie dell'energia;

c) definire e proporre principi e linee guida per migliorare il funzionamento, la stabilità e sostenibilità del mercato dell'energia;

d) facilitare le convergenze tra Stati membri produttori, consumatori e di transito con riferimento ai problemi globali dell'energia; promuovere una migliore comprensione delle loro interdipendenze e dei benefici che possono derivare dal dialogo e dalla mutua cooperazione tra Stati membri, ivi incluse le imprese che operano nel settore;

e) agevolare lo scambio di opinioni e le analisi con riferimento alle interazioni tra energia, tecnologia, aspetti ambientali, crescita economica e sviluppo;

f) creare un clima di confidenza e di fiducia reciproca attraverso un migliore scambio di informazioni e di conoscenze tra Stati membri;

g) facilitare la raccolta e la diffusione di dati, di informazioni e analisi che contribuiscano alla trasparenza, stabilità e sostenibilità del mercato dell'energia per mezzo del sistema denominato *Joint Organisations Data Initiative* (JODI).

### 3. Relazioni con altre organizzazioni internazionali e con le imprese del settore

3.1. Nell'adempimento della sua missione il Forum internazionale dell'energia si indirizza essenzialmente verso due gruppi di Paesi: da un lato i Paesi consumatori-importatori di petrolio e di gas che dispongono spesso di ampie conoscenze ed esperienze

tecnologiche, dall'altro i Paesi produttori-esportatori in molti casi caratterizzati da limitate dotazioni di risorse tecniche e imprenditoriali.

Per i primi la partecipazione al Forum internazionale dell'energia ha valore per consentire investimenti e collaborazioni con evidenti vantaggi in termini di economie di scala e di scambi di informazioni e di riduzione dei rischi di approvvigionamento. Per il secondo gruppo di paesi il Forum internazionale dell'energia, con la sua competenza e autorevolezza, può facilitare l'avvio di programmi di cooperazione e attrarre investimenti privati che incontrano ostacoli, soprattutto sul fronte della copertura dei rischi.

3.2. In un contesto in cui il governo globale dell'energia è in evoluzione occorre segnalare che una delle principali differenze che caratterizzano il Forum internazionale dell'energia rispetto alle altre organizzazioni internazionali di settore, in primo luogo l'Agenzia internazionale dell'energia (in inglese: *International Energy Agency*, IEA) nata nel 1974 nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (in inglese: *Organisation for Economic Co-operation*, OECD) in risposta alla crisi petrolifera con specifica attenzione per le situazioni di emergenza nel settore degli idrocarburi, consiste nella vocazione universale e neutrale del Forum e quindi nella adesione al Forum di tutti i maggiori paesi della comunità internazionale, su base paritaria.

3.3. Nell'accordarsi sulla costituzione del Forum internazionale dell'energia, i Paesi promotori hanno avuto cura di inserire nel progetto di Carta istitutiva, poi adottata, alcune clausole dirette a renderne l'attività più efficiente e coerente con il contesto multilaterale in vigore.

Una norma di carattere generale è quella di evitare duplicazioni con l'attività di altre organizzazioni ed agenzie internazionali: una cautela diretta a far sì che, nel costituire il

proprio sistema di informazioni e nell'impostare le proprie iniziative, il Forum non entri in competizione con altri organismi già attivi e sperimentati nel settore dell'energia, ma semmai ne tragga i vantaggi derivanti da impostazioni cooperative. D'altro lato proprio al fine di creare efficaci sinergismi sono stati definiti accordi di cooperazione tra Forum, IEA e OPEC.

3.4. Il Forum internazionale dell'energia non persegue finalità dirette di sviluppo industriale.

Va tuttavia notato che, in quanto catalizzatore di collaborazioni nel campo dell'energia, gli scambi informativi e le interazioni tra gli Stati membri hanno ricadute positive anche dal punto di vista delle imprese e delle istituzioni finanziarie interessate. È stato costituito un Comitato consultivo dell'industria (in inglese: *Industry Advisory Committee*) che assiste gli organi statuari del Forum con funzioni consultive e di indirizzo e alle cui riunioni partecipano anche imprese italiane. È inoltre prassi convocare prima delle conferenze ministeriali del Forum, che avvengono con cadenza di norma biennale, un Forum delle imprese dell'energia (in inglese: *Energy Business Forum*) in cui i vertici delle imprese dell'energia interagiscono tra di loro ed eventualmente con i Ministri dell'energia degli Stati membri sui temi emergenti.

#### 4. Organi di governo del Forum internazionale dell'energia

4.1. Per adempiere alla sua missione il Forum internazionale dell'energia dispone di cinque organi statuari: la Conferenza dei Ministri, il Consiglio esecutivo, il Gruppo internazionale di supporto, il Comitato consultivo dell'industria, il Segretario generale. Eventuali altri organi sussidiari o temporanei possono essere costituiti con decisione della Conferenza dei Ministri o delibera del Consiglio esecutivo. Segue una breve descrizione:

a) la Conferenza (biennale) dei Ministri (in inglese: *Biennial Ministerial Meeting*) viene convocata di norma ogni due anni con la presidenza di uno degli Stati membri, che provvede alla sua organizzazione, assistito in generale da altri due Stati membri con ruolo di co-presidente. La Conferenza dei Ministri ha l'obiettivo di discutere i temi di interesse politico generale, di definire priorità e indirizzi, di modificare o interpretare la Carta istitutiva del Forum. Per far fronte a situazioni eccezionali o a problemi di interesse urgente possono anche essere convocate, su richiesta di almeno cinque Stati membri, Conferenze dei Ministri straordinarie (in inglese: *Extraordinary Ministerial Meetings*);

b) il Consiglio esecutivo (in inglese: *Executive Board*) è l'organo di governo amministrativo del Forum, è costituito dai delegati di 31 Stati membri, tra questi 23 sono delegati permanenti. L'Italia è delegato permanente, a motivo della sua posizione tra i paesi consumatori-importatori di energia. I Segretariati dell'Agenzia internazionale dell'energia e dell'OPEC partecipano alle riunioni come osservatori senza diritto di voto;

c) il Segretario generale (in inglese: *General Secretary*) dispone di un Segretariato (in inglese: *Secretariat*) con un organico di circa dieci addetti (che comprendono funzionari e personale esecutivo);

d) il Gruppo internazionale di supporto (in inglese: *International Support Group*) è l'organo consultivo di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e il Segretario generale per mantenere efficaci relazioni con i rappresentanti degli Stati membri e assicurarne il coinvolgimento;

e) il Comitato consultivo dell'industria (in inglese: *Industry Advisory Committee*) è un organo consultivo già citato in precedenza, di cui si avvalgono il Consiglio esecutivo e Segretario generale per lo scambio di informazioni e i rapporti con le imprese del settore dell'energia e le loro associazioni. L'Italia è rappresentata nel Comitato

dalle sue maggiori imprese impegnate nei settori del petrolio e del gas naturale.

Il Segretario Generale (oggi Aldo Flores Quiroga, di nazionalità messicana) assiste gli altri organi statutari nello svolgimento delle loro attività; predispone i progetti di bilancio, il programma di lavoro e di rapporto consuntivo di fine esercizio; gestisce le comunicazioni tra il Forum e gli Stati membri, ne coordina indirizza e gestisce in generale l'attività in attuazione del programma di la-

voro adottato e delle decisioni degli organi statutari.

4.2. Con l'adozione della Carta istitutiva è stata deliberata in modo definitivo la scelta di Riad come sede permanente del Segretariato del Forum internazionale dell'Energia. Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita ha provveduto e provvede a mettere a disposizione, senza oneri per gli altri Stati membri, lo spazio per gli uffici e le infrastrutture essenziali necessarie per il funzionamento del Segretariato.

**Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.**

L'onere complessivo annuo derivante dalla ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia è la somma di due oneri: il **contributo finanziario obbligatorio annuale** e le **spese di missione** per la partecipazione alle riunioni degli organi di governo e consultivi del Forum e agli eventi tematici collegati più significativi.

**Contributo finanziario obbligatorio annuale**

Il Segretariato del Forum ha sede entro il quartiere diplomatico di Riad (Regno dell'Arabia Saudita). L'unità di conto adottata per il bilancio è il dollaro americano.

Il contributo finanziario obbligatorio annuale al bilancio del Segretariato del Forum Internazionale dell'Energia è definito dalla Carta istitutiva nel suo Allegato "Dimensione dei contributi al bilancio". Per ciascuno Stato membro è pari ad una frazione del bilancio annuale del Segretariato del Forum dipendente dalla classificazione come Paese consumatore o produttore di energia. Poiché nella nomenclatura adottata dal Forum il consumo nazionale di petrolio e di gas naturale supera la produzione, l'Italia è paese consumatore.

In ciascun anno la frazione che si applica all'Italia è data dal rapporto tra consumi totali nazionali di petrolio e di gas naturale posti a numeratore, mentre poste a denominatore sono la somma dei consumi totali di petrolio e di gas naturale dei Paesi consumatori membri del Forum e la somma della produzione totale di petrolio e di gas naturale dei Paesi produttori membri del Forum. Di conseguenza, la frazione di pertinenza italiana è compresa tra 1,9 % e 2,1% del bilancio annuale di previsione del Segretariato.

Nell'anno 2014 il bilancio annuale di previsione del Segretariato del Forum era pari a 4.771.000 dollari US, così come nel 2015, 2016, 2017 e, da ultimo, nel 2018, valore quindi mantenuto costante in termini nominali. I contributi, interamente versati dall'Italia, sono stati pari a € 103.036,28 (corrispondenti a \$ 135.163) nel 2014, € 74.557,62 (corrispondenti a \$ 88.209) nel 2015, € 80.052,04 (corrispondenti a \$ 86.976) nel 2016 e € 73.493,27 (corrispondenti a \$ 78.116) nel 2017. Non è ancora stato versato il contributo 2018, quantificato dal segretariato IEF in \$ 84.458.

Non sono previste modifiche strutturali delle attuali voci di spesa contemplate dal bilancio annuale del Segretariato del Forum. La posizione concordata dai paesi Membri del Consiglio Esecutivo, che comprendono l'Italia, è di mantenere costante nel tempo in termini nominali il bilancio annuale di previsione e di ricercare ulteriori forme di finanziamento in aggiunta al bilancio annuale del Forum che dovrebbero consistere in contributi volontari degli Stati membri e delle loro amministrazioni e in contributi provenienti dalle imprese, come previsto nella Sezione X della Carta istitutiva.

Pertanto, restando fisso il bilancio annuale del Segretariato e tenendo in conto la possibilità di minime variazioni della ripartizione interna e di possibili fluttuazioni del tasso di cambio euro/dollaro, il contributo obbligatorio dell'Italia può essere prudenzialmente valutato in € **100.000 annui** (corrispondenti a \$ 112.000, al tasso di cambio di 1,12).

Si esclude espressamente la possibilità di versamento di contributi volontari da parte dell'Italia. Si esclude altresì che da parte italiana venga versato alcun contributo ulteriore o supplementare per specifiche attività aggiuntive (Sezione X.1, lettera b).



**Oneri per la partecipazione alle attività del Forum Internazionale dell'Energia**

Oneri ulteriori, rispetto al contributo obbligatorio, riguardano le spese di missione relative alla partecipazione di rappresentanti italiani alle riunioni degli organi statutari di governo e consultivi del Forum e agli eventi tematici da questo organizzati o promossi.

Gli organi statutari di governo e consultivi del Forum Internazionale dell'Energia che richiedono la presenza di rappresentanti delle amministrazioni ministeriali degli Stati membri, e quindi dell'Italia, sono:

- a) Conferenza biennale dei Ministri (Biennial Ministerial Meeting) di cui alla Sezione V.1 della Carta istitutiva;
- b) Conferenze straordinarie dei Ministri (Extraordinary Ministerial Meetings) di cui alla Sezione V.2 della Carta istitutiva;
- c) Comitato Esecutivo (Executive Board) di cui alla Sezione VI della Carta istitutiva;
- d) Gruppo Internazionale di Supporto (International Support Group) di cui alla Sezione VIII della Carta istitutiva;
- e) Comitato Consultivo dell'Industria (Industry Advisory Committee) di cui alla Sezione IX dello Statuto;
- f) Gruppi di Lavoro (Working Groups) e Comitati (Committees) ad hoc di cui alla Sezione V.3 e Sezione VI.1. (xi) della Carta istitutiva.

L'invio di funzionari dall'Italia, in analogia a quanto avviene per tutti gli altri Paesi membri dell'IEF, si rende necessario in quanto ad essi fanno capo specifiche competenze del settore multilaterale/energia (del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero dello sviluppo economico) che eccedono la gestione bilaterale dei rapporti con l'Arabia Saudita, di competenza della Sede diplomatica a Riad.

- a) Conferenza dei Ministri (una volta ogni 2 anni, a decorrere, ad anni alterni dal 2019) - la delegazione italiana sarà composta da 4 componenti con qualifica di dirigente (2 del MAECI e 2 del MISE); la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:
  - spese di viaggio per 4 biglietti aerei a/r Roma - Riad (tariffa business) € 1.800 x 4 persone: € 7.200
  - spese di pernottamento: € 160 x 4 persone x 2 notti: € 1.280
  - spese di vitto: € 80 x 4 persone x 3 giorni: € 960
- b) Conferenze straordinarie dei Ministri (prudenzialmente si calcola una conferenza ogni 2 anni, negli anni in cui non sono previste le Conferenze ordinarie, a decorrere, ad anni alterni dal 2019) - la delegazione italiana sarà composta da 4 componenti con qualifica di dirigente (2 del MAECI e 2 del MISE); la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:
  - spese di viaggio per 4 biglietti aerei a/r Roma - Riad (tariffa business) € 1.800 x 4 persone: € 7.200
  - spese di pernottamento: € 160 x 4 persone x 2 notti: € 1.280
  - spese di vitto: € 80 x 4 persone x 3 giorni: € 960
- c) Comitato Esecutivo (2 riunioni all'anno, a decorrere dal 2019) - la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente (1 del MAECI e 1 del MISE); la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:
  - spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma - Riad (tariffa business) € 1.800 x 2 persone x 2 riunioni: € 7.200
  - spese di pernottamento: € 160 x 2 persone x 2 notti x 2 riunioni: € 1.280
  - spese di vitto: € 80 x 2 persone x 3 giorni x 2 riunioni: € 960



- d) Gruppo Internazionale di Supporto (1 riunione all'anno, a decorrere dal 2019) - la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente (1 del MAECI e 1 del MISE); la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:
- spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma - Riad (tariffa business)  
€ 1.800 x 2 persone: € 3.600
  - spese di pernottamento: € 160 x 2 persone x 2 notti: € 640
  - spese di vitto: € 80 x 2 persone x 3 giorni: € 480
- e) Comitato Consultivo dell'Industria (1 riunione all'anno, a decorrere dal 2019) - la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente (1 del MAECI e 1 del MISE); la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:
- spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma - Riad (tariffa business)  
€ 1.800 x 2 persone: € 3.600
  - spese di pernottamento: € 160 x 2 persone x 2 notti: € 640
  - spese di vitto: € 80 x 2 persone x 3 giorni: € 480
- f) Gruppi di Lavoro e Comitati (1 riunione all'anno, a decorrere dal 2019) - la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente (1 del MAECI e 1 del MISE); la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:
- spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma - Riad (tariffa business)  
€ 1.800 x 2 persone: € 3.600
  - spese di pernottamento: € 160 x 2 persone x 2 notti: € 640
  - spese di vitto: € 80 x 2 persone x 3 giorni: € 480

Per quanto concerne gli **eventi tematici** organizzati dal Forum Internazionale dell'Energia, a cui sono invitati rappresentanti delle amministrazioni ministeriali degli Stati membri, si distinguono: **riunioni tecniche** per lo sviluppo del sistema JODI; **conferenze e seminari** congiunti tra IEF, AIEA e OPEC sulle previsioni energetiche di lungo periodo e sulla volatilità e il funzionamento dei mercati dell'energia; **riunioni e seminari promossi** dal Segretariato in attuazione dei programmi del Forum Internazionale dell'Energia su temi di interesse emergente; **conferenze, convegni e seminari co-organizzati** dal Segretariato dell'IEF con altre organizzazioni internazionali o regionali o con associazioni di imprese.

Per la partecipazione a tali eventi tematici, quantificabili nel numero di 4 all'anno, a decorrere dal 2019, la delegazione italiana sarà composta da 2 componenti con qualifica di dirigente (1 del MAECI e 1 del MISE) e la durata delle riunioni sarà di 3 giorni:

- spese di viaggio per 2 biglietti aerei a/r Roma - Riad (tariffa business)  
€ 1.800 x 2 persone x 4 eventi: € 14.400
- spese di pernottamento: € 160 x 2 persone x 2 notti x 4 eventi: € 2.560
- spese di vitto: € 80 x 2 persone x 3 giorni x 4 eventi: € 1.920

Il totale delle spese di missione derivanti dal provvedimento ammonta pertanto a € 51.920 annui, ipotizzando che le Conferenze straordinarie dei Ministri di cui alla lettera b) si svolgano negli anni in cui non sono previste le Conferenze ordinarie di cui alla lettera a); di questi, € 25.960 sono da iscriverne del nello stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed € 25.960 nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'onere totale derivante dalla ratifica della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia ammonta pertanto a € 151.920 annui a decorrere dal 2019, di cui € 51.920 per spese di missione ed € 100.000 quali oneri valutati per il versamento del contributo finanziario obbligatorio annuale.



A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 190 ha avuto esito

POSITIVO  NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

**26 FEB. 2019**



## PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

### *1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

L'energia è un fattore produttivo fondamentale per la crescita economica dell'Italia: è necessario disporre di energia in condizioni di sicurezza degli approvvigionamenti, con costi bassi, con limitato impatto ambientale ed elevato livello di qualità dei servizi di distribuzione e vendita.

Nell'anno 2015 il 78% del fabbisogno primario di energia italiano era coperto dalle importazioni, con una produzione nazionale di fonti rinnovabili, gas naturale e petrolio che copriva rispettivamente solo il 13%, il 4% e il 3% della domanda primaria interna. Il dato relativo alle importazioni si confronta con un livello di importazioni di energia medio nell'Unione europea a 28 Stati membri che nello stesso anno era significativamente più basso, pari al 51%. La dipendenza energetica ha gravi conseguenze sotto il profilo macroeconomico per il Paese: la fattura energetica per le importazioni nette di energia, che nel 2014 era di 62 miliardi di euro, ed è stata pari a 43 miliardi di euro nel 2015, si tratta di valori che incidono in modo fortemente negativo sulla bilancia dei pagamenti e sulla competitività delle imprese. Ai fini della sicurezza e della riduzione dei costi degli approvvigionamenti energetici, a parità di altre condizioni (livello di domanda e mix di fonti energetiche), l'Italia deve puntare sulla diversificazione e flessibilità delle forniture, su nuove reti e infrastrutture di accesso, sull'integrazione del sistema-mercato nazionale del petrolio e del gas nel sistema europeo, e sullo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi. Queste linee di azione sono state seguite nelle politiche energetiche degli ultimi anni e sono descritte nella "Strategia energetica nazionale: per un'energia più competitiva e sostenibile", documento che il Governo ha proposto per la consultazione pubblica nell'autunno del 2012 ed ha emanato nel marzo 2013. Il quadro delineato rende evidente l'importanza delle relazioni di interdipendenza e di collaborazione che l'Italia deve mantenere segnatamente con i paesi produttori-esportatori e di materie prime energetiche e con i paesi di transito. Le interdipendenze e le collaborazioni riguardano gli investimenti, le relazioni di partenariato industriale, il trasferimento di tecnologie nel campo dell'energia, ma anche in altri campi al fine di aiutare i paesi produttori-esportatori di materie prime energetiche a diversificare a loro volta le loro economie e a renderle meno dipendenti dalle sole esportazioni di energia.

La politica di interdipendenze e di collaborazioni è continuata nel corso degli anni come componente essenziale dei programmi e delle relazioni internazionali bilaterali e multilaterali dell'Italia verso i paesi produttori di materie prime energetiche e di transito. Pertanto il nostro Paese è stato fin dagli inizi uno dei principali promotori del dialogo tra paesi produttori e paesi consumatori di energia, dialogo che è oggi rappresentato e attuato attraverso il Forum Internazionale dell'Energia (in inglese: International Energy Forum).

### *2) Analisi del quadro normativo nazionale*

Il quadro normativo di riferimento per quanto concerne le collaborazioni internazionali in materia di rapporti fra paesi consumatori e produttori di energia e di approvvigionamenti energetici è molto ampio riguardando sia atti legislativi, sia dichiarazioni e programmi proposti dal Governo e dal Parlamento in diverse occasioni.

Tra gli atti legislativi più recenti si citano: la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico”; la legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico” (Titolo II, Capo III Energia); la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”; la “Strategia energetica nazionale per un’energia più competitiva e sostenibile”, emanata nel 2013.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

**4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali**

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

**5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali**

Non risultano elementi di incompatibilità con le competenze e funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Non emergono profili di incompatibilità.

**7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

La materia non è oggetto di delegificazione o di semplificazione normativa.

**8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti la materia all’esame del Parlamento.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.**

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario.**

Tutti gli Stati membri dell’UE hanno partecipato alla Conferenza ministeriale di Riad del 22 febbraio 2011 che ha istituito il Forum Internazionale dell’Energia e hanno espresso la loro intenzione di ratificare la Carta istitutiva. La Commissione ha partecipato come osservatore. Non vi è alcuna incompatibilità o conflitto di interessi tra la posizione di Stato membro dell’UE e la posizione di Stato membro dell’IEF: i programmi e le attività del Forum sono discussi dagli Stati membri negli organi di governo dell’UE per definire eventualmente posizioni comuni.

Ai sensi dello Statuto del Forum Internazionale dell'Energia, sia l'Agenzia Internazionale dell'Energia sia l'OPEC sono membri del Consiglio Esecutivo (Executive Board) senza diritto di voto e prendono parte ai lavori degli organi consultivi e agli eventi organizzati dal Forum. Altre organizzazioni internazionali come la Commissione europea, possono essere invitate, ma nessuna decisione formale è stata fino ad oggi presa al riguardo.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti la materia.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

La ratifica dell'Accordo non presenta profili di incompatibilità con gli altri obblighi internazionali assunti dall'Italia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Allo stato attuale non risultano giudizi pendenti presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente ad analogo oggetto.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano indirizzi giurisprudenziali e pendenza di giudizi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

La Carta istitutiva del Forum Internazionale dell'Energia è già stato ratificato da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### **PARTE III ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Non si introducono nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non sussistenti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento non necessita di atti successivi attuativi.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche.**

Non è stata rilevata la necessità di tale intervento.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR

**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR**Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 27.11.2018

Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,



11 DIC. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Carta istitutiva del Forum internazionale dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Carta di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla sezione XVI della Carta stessa.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



INTERNATIONAL ENERGY FORUM  
*Charter*

RIYADH  
22 FEBRUARY 2011

---





## Contents

Section I.	The Forum .....	4
Section II.	Objectives.....	5
Section III.	Membership.....	6
Section IV.	Organs .....	7
Section V.	Ministerial Activities .....	8
Section VI.	Executive Board.....	10
Section VII.	Secretariat .....	13
Section VIII.	International Support Group.....	16
Section IX.	Industry Advisory Committee.....	17
Section X.	Budget and Expenditure.....	18
Section XI.	Forum Language .....	19
Section XII.	Relations with Relevant Organizations .....	19
Section XIII.	Suspension of Voting and Membership on the Executive Board.....	19
Section XIV.	Headquarters.....	19
Section XV.	Modifications to the Charter and its Annex.....	20
Section XVI.	Approval and Effective Date of the Charter.....	21
Section XVII.	Withdrawals.....	21
Section XVIII.	Notification.....	21
Annex.	Scale of Budgetary Contributions.....	23



## Section I

### *The Forum*

1. The International Energy Forum (hereinafter "the Forum") is formed in accordance with the following provisions.
2. The Forum is an intergovernmental arrangement that serves as a neutral facilitator of informal, open, informed and continuing global energy dialogue among its membership of energy producing and energy consuming States, including transit States.
3. The Charter does not create any legally binding rights or obligations between or among its members.
4. Each Member State is committed to the global energy dialogue and, consistently with its domestic law and international obligations, participates in the Forum and endeavours, in good faith, to implement the Charter's terms and realize its objectives.



## Section II

### Objectives

The fundamental aims of the Forum are:

- a. *fostering greater mutual understanding and awareness of common energy interests among its Members;*
- b. *promoting a better understanding of the benefits of stable and transparent energy markets for the health of the world economy, the security of energy supply and demand, and the expansion of global trade and investment in energy resources and technology;*
- c. *identifying and promoting principles and guidelines that enhance energy market transparency, stability and sustainability;*
- d. *narrowing the differences among energy producing, consuming and transit Member States on global energy issues and promoting a fuller understanding of their interdependency and the benefits to be gained from cooperation through dialogue among them, as well as between them and energy related industries;*
- e. *promoting the study and exchange of views on the inter-relationships among energy, technology, environmental issues, economic growth and development;*
- f. *building confidence and trust through improved information sharing among States; and*
- g. *facilitating the collection, compilation and dissemination of data, information and analyses that contribute to greater market transparency, stability and sustainability.*



### Section III

#### Membership

1. Members of the Forum are those States Members of the United Nations which participated at the Ministerial Meeting held in Riyadh on 22 February 2011, and approved and signed the Charter as Members of the Forum on the same day.
2. Any other State Member of the United Nations may become a member of the Forum, provided the following conditions are fulfilled:
  - a. it submits a written official communication to the Secretary-General of the Forum expressing its approval of the Charter and the wish to become a Member of the Forum; and
  - b. the Executive Board accepts its membership by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the members present and voting.
3. Each Member of the Forum transmits its annual contributions to the Secretariat's annual budget, in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter: Members of the Forum from among the least developed States, as determined by the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, are not expected to provide annual contributions.



## Section IV

### Organs

1. The principal organs of the Forum are:
  - a. Ministerial Activities;
  - b. The Executive Board;
  - c. A Secretariat;
  - d. An International Support Group;
  - e. An Industry Advisory Committee.
  
2. The organs of the Forum are to endeavour to reach decisions by consensus. In the absence of consensus, unless otherwise indicated, decisions are to be made by a two-thirds majority of the members present and voting. For the purposes of the Charter, the phrase "members present and voting" means members present and casting an affirmative or negative vote. Members which abstain from voting are considered as not voting. The presence of a majority of the members, unless otherwise indicated, is required for any decision to be taken.



## Section V

### Ministerial Activities

#### 1. Biennial Ministerial Meetings

- a. Ministerial Meetings are the primary body of the Forum and serve as a neutral venue for high level, informal, open, informed and continuing global energy dialogue among the Members of the Forum.
- b. The Executive Board and the Secretariat in coordination with the Host State and Co-Host State(s) prepare, organize and conduct the Ministerial Meeting so that it leads to a focused and result-oriented dialogue in pursuit of the objectives of the Forum.
- c. A Ministerial Meeting is convened, at a minimum, biennially.
- d. The Minister of the Host State acts as the President of the Ministerial Meeting and the Ministers of the Co-Host State(s) act as the vice-President(s) of the Ministerial Meeting.

#### 2. Extraordinary Ministerial Meetings

- a. Extraordinary Ministerial Meetings may be held at the request of at least five (5) Members of the Forum and the approval of the Executive Board.
- b. Any request for an Extraordinary Ministerial Meeting is to be submitted in writing to the President of the forthcoming Ministerial Meeting through the Secretary-General. The President transmits such a request to the Executive Board through the Secretary-General.
- c. The Executive Board makes a decision on such a request within twenty-one (21) days of its receipt.



3. Working Groups
  - a. Ministerial Meetings may establish Working Groups at Ministerial or other levels for the performance of a specific task. Working Groups inform the Ministerial Meeting of the outcome of their work.
  - b. Any Member of the Forum or the Secretary-General may request the establishment of a Working Group. Such a request is to be submitted in writing through the Secretary-General to the Chair of the Executive Board together with the reasons for its creation. The Executive Board decides on such a request within 60 days of its receipt.
  - c. Each Working Group established in accordance with paragraph 3(b) informs the Executive Board on the outcome of its work;
  - d. Any Member of the Forum wishing to participate in a Working Group established in accordance with paragraph 3(b) is to inform the Executive Board prior to the first scheduled meeting of the said Working Group.
4. Ministerial Meeting's Concluding Statements
  - a. The Host State and Co-Host State(s) of a Ministerial Meeting with the support from the Secretariat prepare and issue a Concluding Statement under their own responsibility at the close of the Ministerial Meeting.
  - b. A Ministerial Meeting may issue additional and other forms of communication with respect to the outcome of its meeting.



## Section VI

### Executive Board

#### 1. Functions of the Executive Board

- a. The Executive Board serves as the governing body of the Forum.
- b. The functions of the Executive Board include:
  - (i) approval of membership to the Forum in accordance with Section III(2);
  - (ii) approval of holding Extraordinary Ministerial Meetings;
  - (iii) approval of the theme and programme of the biennial Ministerial Meeting bearing in mind the need for focused and result-oriented dialogue;
  - (iv) approval and monitoring of the biennial Programme of Work for the Secretariat taking into consideration such comments as Members of the Forum may have made;
  - (v) review and approval of the annual budget of the Secretariat taking into consideration such comments as Members of the Forum may have made;
  - (vi) review and approval of the statement of accounts of the Secretariat;
  - (vii) approval of the staff and financial regulations of the Secretariat;
  - (viii) appointment of an auditor to conduct an annual audit of the Secretariat's accounts;
  - (ix) appointment of the Secretary-General from among the nationals of Members of the Forum;
  - (x) selection of a Host State and Co-Host State(s) for biennial Ministerial Meetings and when necessary for Extraordinary Ministerial Meetings. In principle, there is one Co-host State for a Ministerial Meeting. However, when appropriate, the Executive Board may select two (2) Co-Host States;
  - (xi) establishment of working groups or committees together with functions as deemed appropriate for the prompt resolution of matters brought before the Executive Board; and
  - (xii) approval of the establishment, as appropriate, of one or more satellite offices of the Secretariat in location(s) outside the Headquarters of the Secretariat.



## 2. Establishment of and membership on the Executive Board

- a. The Executive Board is to be established within one month following the close of the biennial Ministerial Meeting and serves until the close of the next biennial Ministerial Meeting.
- b. The Executive Board is comprised of designated representatives of ministers responsible for energy matters from thirty-one (31) Members of the Forum. The representatives of the International Energy Agency (IEA) and the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) are non-voting members of the Executive Board. The Executive Board may invite other intergovernmental bodies to participate on an ad hoc basis as observers in meetings of the Executive Board.
- c. From among the thirty-one (31) members of the Board, twenty-three (23) are to serve as permanent members of the Executive Board and eight (8) as rotating members.
- d. Permanent members of the Executive Board are the Host country of the Secretariat and the eleven (11) largest oil and gas producers and the eleven (11) largest oil and gas consumers as determined in a list of the latest figures collected by the Secretariat as of the 1<sup>st</sup> of January of the year of the Ministerial Meeting and approved by the Executive Board<sup>1</sup>. The seat of any Member of the Forum which is unwilling to serve as a permanent member of the Executive Board is to be filled by the following Member on the list.
- e. The permanent membership of the Executive Board is to be reviewed biennially and adjusted as determined by the then most current collected figures by the Secretariat as of the 1<sup>st</sup> of January of the year of the biennial Ministerial Meeting.
- f. Rotating members are to be selected by the permanent members within one month following the establishment of the Executive Board with permanent members.
- g. Rotating members may be appointed for successive terms. However, efforts are to be made to provide the opportunity for Members of the Forum, not qualified to serve as permanent members, to serve as rotating members of the Executive Board.

<sup>1</sup> Members appear on the list of oil and gas producing Member States if their production volume (measured in million tons of oil equivalent) exceeds their consumption volume (measured in million tons of oil equivalent) and on the list of oil and gas consuming Member States if their consumption volume is larger than their production volume. The top oil and gas producers are ranked by production volume, the top oil and gas consumers are ranked by consumption volume.



- h. In the selection of rotating members, consideration is to be given to achieving a balanced representation among oil and gas producing, consuming and transit states, developed and developing countries; geographical distribution is also to be taken into account. Two (2) or three (3) rotating seats are, however, to be reserved for the Host and the Co-Host State(s) of the forthcoming biennial Ministerial Meeting, unless they are permanent members of the Executive Board.
  - i. The Executive Board is chaired by the Host State of the forthcoming biennial Ministerial Meeting. Said chairmanship begins at the close of the preceding biennial Ministerial Meeting and concludes at the close of the biennial Ministerial Meeting hosted by that State.
  - j. The duties of the Chair of the Executive Board are to:
    - (i) review the agenda and the preparation for each meeting of the Executive Board;
    - (ii) preside over the meetings of the Executive Board; and
    - (iii) represent the Executive Board at all Ministerial Meetings of the Forum.
  - k. The Co-Host is to act as the vice-Chair of the Executive Board. Where there are two Co-Host States, the Executive Board decides which one of them is to act as the vice-Chair.
3. Meetings and conduct of Business of the Executive Board
- a. The Executive Board meets at least twice annually. At least one such meeting of the Executive Board is to take place at the Headquarters of the Forum.
  - b. Additional meetings of the Executive Board may be convened as deemed appropriate by the Chair of the Executive Board and the Secretary-General, or at the request of at least three-quarters of the members of the Executive Board.
  - c. The presence of at least two-thirds of the members of the Executive Board constitutes a quorum for purposes of conducting the meeting and making decisions.
  - d. The Executive Board may establish working groups or committees to assist in the performance of the functions assigned to it.



## Section VII

### Secretariat

1. The Secretariat is the administrative organ of the Forum.
2. The Secretariat plans, organizes and executes activities included and assigned to it in the biennial Programme of Work, takes part in the preparation for the Ministerial Meetings, and performs any additional activities assigned to it by the Executive Board.
3. The duties of the Secretariat also include:
  - a. the provision of a neutral platform for dialogue and an exchange of views on issues relating to the objectives of the Forum among Members of the Forum and between Members of the Forum and energy-related industries;
  - b. the exchange of energy data and information among energy producing, consuming and transit States, organizations and energy-related industries;
  - c. the organization of seminars, symposia, conferences, workshops, training programmes, exhibitions and roundtable discussions on energy-relevant global or regional issues;
  - d. the establishment and conduct of dialogue and cooperation with other energy relevant entities in undertaking research and analyses;
  - e. outreach to energy entities in the public and private sectors, and to international organizations and non-governmental organizations, to promote the study and exchange of views on the interrelationship among energy, technology, environmental issues, and economic growth and development;
  - f. the preparation and dissemination of newsletters, factual and analytical reports, statements and press releases on activities of the Forum;
  - g. the provision of assistance to Members of the Forum to ensure that the dialogue among them is more fully focused and result-oriented;
  - h. the provision of advisory, operational and logistical services to the Host State of a Ministerial Meeting;
  - i. the preparation of a focused agenda, and collection and analyses of pertinent factual information relevant to the agenda of the Ministerial Meetings in order to facilitate discussions on concrete issues;
  - j. the provision of assistance to the Host State and Co-Host State(s) with the preparation and issuance of a Concluding Statement;
  - k. the preparation of agendas, necessary analyses, reports and provision of assistance to the Executive Board, the International Support Group and the Industry Advisory Committee;



- l. the circulation to the Members of the Forum of the proposed biennial Programme of Work and draft annual budget and the transmission to the Executive Board of such comments as Members of the Forum may have made;
  - m. the circulation to the Members of the Forum of the biennial Programme of Work and annual budget approved by the Executive Board.
4. The Secretariat, in consultations with the Executive Board, is to cooperate closely with the IEA, OPEC, Gas Exporting Countries Forum (GECF), International Gas Union (IGU) and other relevant organizations. It is to work with these organizations on matters of mutual interest while avoiding as far as possible duplication of work. Where appropriate, such cooperation may be arranged through Memoranda of Understanding with the approval of the Executive Board.
5. Each Member of the Forum is to facilitate the work of the Secretariat, in connection with organizing and conducting seminars, colloquia, working groups, training sessions, and other activities of the Forum in the Member's territory.
6. In the performance of their functions, the Secretary-General and the staff of the Secretariat are neither to seek nor to accept instructions from any source external to the Forum.
7. The Secretariat is headed and managed by the Secretary-General.
8. The Secretary-General serves as the chief executive of the Forum and is afforded the independence and authority necessary to conduct the affairs of the Forum in furtherance of its objectives and functions, as provided in the Charter.
9. The Secretary-General in the performance of his or her duties is accountable to the Executive Board.
10. The Secretary-General appoints the staff of the Secretariat from among the nationals of the Members of the Forum and in accordance with staff regulations, bearing in mind the need for geographical balance. The Secretary-General is to consult and seek the advice of the Executive Board prior to appointment of the Directors of Divisions of the Secretariat.
11. The Secretary-General is appointed by the Executive Board for a term of four (4) years. The appointment of the Secretary-General may be extended once for an additional period up to two (2) years. The Secretary-General is based at the Headquarters of the Secretariat.



12. The duties of the Secretary-General are to:
- a. prepare the biennial Programme of Work of the Secretariat to promote and implement the objectives of the Charter and such guiding policies and priorities as may have been set forth by the Ministerial Meetings;
  - b. direct the work of the Secretariat and ensure that the biennial Programme of Work is prepared and delivered in a timely and efficient manner;
  - c. serve as the secretary of the meetings of the Executive Board;
  - d. serve the Executive Board and provide its members with information concerning the on-going activities of the Secretariat and any other information relevant to the work of the Executive Board or requested by the Executive Board;
  - e. maintain liaison with Members of the Forum, organizations and energy-related industries on matters concerning the international energy markets;
  - f. seek and receive suggestions from representatives of Members of the Forum, organizations and industry participants in the Forum regarding the activities of the Forum;
  - g. ensure efficient management of human and financial resources;
  - h. commission consultants when necessary to advise on special matters related to the work of the Forum or conduct expert studies when such work cannot be undertaken by the Secretariat;
  - i. inform Members of the Forum of their share of contribution to the annual budget of the Secretariat in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter and report thereon to the Executive Board on a regular basis; and
  - j. prepare draft budget and other financial reports of the Secretariat for the consideration and approval of the Executive Board.



## Section VIII

### International Support Group

1. The International Support Group is comprised of representatives from members of the Executive Board, the IEA and OPEC Secretariats and from as many Members of the Forum as are willing to participate. Other international organizations may be invited by the Chair of the Executive Board and the Secretary-General to participate in the International Support Group.
2. The International Support Group:
  - a. provides the Executive Board and the Secretariat with advice on the structure and themes of the forthcoming biennial Ministerial Meeting, energy policy issues, and possible ways of improving the dialogue among energy producing, and energy consuming Member States, including transit Member States; and
  - b. advises and assists the Executive Board and the Secretariat in the implementation of the biennial Programme of Work.
3. The International Support Group is constituted biennially following the close of the biennial Ministerial Meeting and the establishment of a new Executive Board.
4. The International Support Group is chaired by the Chair of the Executive Board.
5. The International Support Group is to meet at least once a year.



## Section IX

### Industry Advisory Committee

1. The Industry Advisory Committee advises the Executive Board and the Secretary-General on activities of the Forum. The Industry Advisory Committee is to meet at least once a year.
2. The Industry Advisory Committee includes representatives of business enterprises and industry entities which contribute to the Forum and are invited by the Secretary-General, in consultations with the Executive Board, to join the Committee. The representatives of the members of the International Support Group may participate as observers.
3. The Industry Advisory Committee is constituted biennially following the close of the biennial Ministerial Meeting.
4. The Industry Advisory Committee is to elect, by a simple majority, a Chair and an alternate Chair from among its members, at its first meeting following the biennial Ministerial Meeting. The Committee may establish sub-groups for fulfillment of its tasks.



## Section X

### Budget and Expenditure

1. The Member States are to ensure the provision of adequate and predictable financial resources both to sustain an annual budget for the Secretariat approved by the Executive Board, and to permit long-term planning and the fulfillment of multi-year programs. To achieve these objectives, the activities of the Secretariat are to be financed by the following forms of contribution:
  - a. annual contributions by Member States, in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter, payable before 1<sup>st</sup> of June of each year;
  - b. additional contributions and supplemental contributions by Member States to specific additional activities; and
  - c. contributions from industry participants in the Business Fora and from other sources.
2. The budgetary year of the Forum is from January 1 until December 31 of each year.
3. The budget of the Secretariat for each budgetary year is to be proposed by the Secretary-General and reviewed and approved by the Executive Board, no later than thirty (30) days before the end of the preceding budgetary year.
4. The Executive Board is to endeavour to make decisions on annual budget and expenditures by consensus. If consensus cannot be achieved, such decisions are made by a four-fifths majority of the members present and voting.
5. The Secretary-General manages the annual budget.
6. Accounts of the Secretariat are to be maintained in US Dollars.
7. An auditor appointed in accordance with Section VI(1)(b)(viii) is to review the annual financial reports of the Secretariat according to international accounting standards and present his or her comments and recommendations to the Executive Board.
8. The Secretary-General, within four (4) months of the end of each budgetary year, is to provide to the Executive Board, for its consideration and approval, an audited annual report which accounts for the activities and the financial status of the Secretariat, including a balance sheet, a cash flow statement and explanatory notes.
9. The Secretary-General circulates the audited annual report approved by the Executive Board to Members of the Forum.
10. All budgetary documents and reports are to be archived electronically by the Secretariat for a period of ten years or for a longer period as may be decided by the Executive Board.



## Section XI

### *Forum Language*

The language of the Forum is English.

## Section XII

### *Relations with Relevant Organizations*

The Executive Board may establish an appropriate relationship between the Forum and relevant organizations by means of the exchange of Memoranda of Understanding.

## Section XIII

### *Suspension of Voting and Membership on the Executive Board*

1. The vote of a Member of the Forum which is deficient in the payment of its annual contribution to the Secretariat is suspended if the amount of its deficiency equals or exceeds the amount of its annual contribution (in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter) for the preceding year.
2. A Member of the Forum on the Executive Board which is deficient in the amount specified in paragraph 1 loses its membership on the Executive Board. Its membership is to resume as soon as the Member is no longer financially deficient.

## Section XIV

### *Headquarters*

1. The Headquarters of the Forum is in Riyadh, the Kingdom of Saudi Arabia.
2. The Secretariat is located in the Headquarters of the Forum and benefits from the immunities and privileges necessary for the performance of its functions in accordance with the Protocol on Headquarters, Immunities and Privileges between the Government of the Kingdom of Saudi Arabia and the Secretariat of the International Energy Forum, signed on 30 June 2004 and any amendments thereto.



## Section XV.

### *Modifications to the Charter and its Annex*

1. Any Member of the Forum may propose modifications to the Charter and its Annex.
2. Any proposed modification to the Charter and its Annex is to be submitted in writing to the Executive Board through the Secretary-General.
3. Any modification to the Charter and its Annex is to be approved by the Executive Board by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the members present and voting. Such a modification is to be presented to the Members of the Forum at least thirty (30) days prior to the forthcoming Ministerial Meeting.
4. Adoption of any modification to the Charter or its Annex by the Ministerial Meeting is to be by consensus and in the absence of consensus by a four-fifths majority of the Members present and voting.
5. A modification to the Charter or its Annex becomes effective for all Members of the Forum when four-fifths of the Members have notified the Secretary-General in writing of their approval of such modification.
6. The Secretary-General is to notify all Members of the Forum of the effective date of such modification.



## Section XVI

### Approval and Effective Date of the Charter

1. The Charter was approved at the Ministerial Meeting on 22 February 2011 held in Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia.
2. The Charter becomes effective thirty (30) days following the joining of fifty (50) States as Members of the Forum in accordance with Section III. The Secretary-General is to promptly inform all Member States of the effective date of the Charter;
3. The Charter is to replace the Statute of the Secretariat of the International Energy Forum approved in Isfahan, Islamic Republic of Iran in September 2003 and its subsequent modifications on the date the Charter becomes effective. The Secretariat which was established under the Statute is to become the Secretariat of the Forum and is to henceforth operate under the Charter.

## Section XVII

### Withdrawals

1. Any Member of the Forum may withdraw from the Forum by submitting a written notification to that effect to the Executive Board through the Secretary-General.
2. Any Member of the Forum which is deficient in the payment of its annual contribution to the Secretariat is deemed to have withdrawn from membership in the Forum if the amount of its deficiency equals or exceeds the amount of its annual contribution (in accordance with the scale of budgetary contributions in the Annex to the Charter) for the preceding two years. Re-entry to membership is then subject to Section III (2).

## Section XVIII

### Notification

The Government of the Kingdom of Saudi Arabia, as the Host Country, on behalf of the Members of the Forum, is requested to transmit to the Secretary-General of the United Nations the text of the Charter, with a view to its circulation to the Members of the Organization as an official document of the United Nations.





## Annex

### Scale of Budgetary Contributions

The share of contribution of Members to the annual budget of the Secretariat is in accordance with the following scale:

- a. The minimum for contributions is equal to 0.5% of the Annual Budget of the Secretariat.
- b. The maximum for contributions is equal to 6% of the Annual Budget of the Secretariat.
- c. Within the above floor and ceiling, Members of the Forum transmit an annual contribution equal to:

For oil and gas consuming Member States<sup>2</sup>:

Annual Budget of the Secretariat times the total consumption of oil and gas of each Member State, divided by the sum of the total oil and gas consumption of consuming Member States, and the total oil and gas production of producing Member States.

For oil and gas producing Member States<sup>3</sup>:

Annual Budget of the Secretariat times the total production of oil and gas of each Member State, divided by the sum of the total oil and gas consumption of consuming Member States, and the total oil and gas production of oil and gas producing Member States.

Without prejudice to (a) and (b) hereinabove, any remaining balance of the budget will be allocated pro rata to the Member States.

- d. Least Developed Countries, as determined by the United Nations Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Land-Locked Developing Countries, and Small Island Developing States, are not expected to make annual contributions.

<sup>2</sup> Oil and gas consuming Member States are defined as those Member States whose oil and gas consumption (measured in million tons of oil equivalent) exceeds its oil and gas production (measured in million tons of oil equivalent).

<sup>3</sup> Oil and gas producing Member States are defined as those Member States whose oil and gas production (measured in million tons of oil equivalent) exceeds its oil and gas consumption (measured in million tons of oil equivalent).





INTERNATIONAL ENERGY FORUM  
Diplomatic Quarter, P. O. Box 94736, Riyadh 11614, Saudi Arabia  
TEL: +966 1 481 0022 FAX: +966 1 481 0055  
info@ief.org www.ief.org



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

**International Energy Forum  
Charter**

Fatta a Riyadh, 22 febbraio 2011

**Sezione I  
Il Forum**

1. Il Forum Internazionale dell'Energia (di seguito, "*il Forum*") è formato nel rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Il Forum è un accordo intergovernativo che serve da facilitatore neutrale di dialogo sui temi energetici globali di natura informale, aperto, informato e continuativo tra la sua *membership* di Stati produttori e consumatori di energia, inclusi gli Stati di transito.
3. La Carta non crea alcun diritto legalmente vincolante o obbligazioni fra i suoi Membri.
4. Ogni Stato membro si impegna al dialogo energetico globale e, in conformità con il proprio diritto interno e gli obblighi internazionali, partecipa al Forum e si sforza in buona fede di implementare i termini della Carta e realizzarne gli obiettivi.

**Sezione II  
Obiettivi**

Gli obiettivi fondamentali del Forum sono:

- a. favorire una maggiore comprensione reciproca e consapevolezza degli interessi energetici comuni tra i Membri;
- b. promuovere una miglior comprensione dei benefici di mercati energetici stabili e trasparenti per la salute dell'economia mondiale, la sicurezza dell'offerta e della domanda di energia, e l'espansione del commercio e degli investimenti mondiali nelle risorse energetiche e nella tecnologia;
- c. Identificare e promuovere principi e linee guida che aumentino la trasparenza, stabilità e sostenibilità del mercato dell'energia;
- d. ridurre le differenze tra Stati Membri produttori, consumatori di energia e di transito sulle questioni energetiche globali e promuovere una comprensione più completa della loro interdipendenza e dei benefici che si possono trarre dalla cooperazione attraverso il dialogo fra di loro nonché tra loro e le industrie legate all'energia;
- e. Promuovere lo studio e scambio di opinioni sulle interrelazioni tra energia, tecnologia, questioni ambientali, crescita economica e sviluppo;
- f. Costruire fiducia e affidamento attraverso una migliore condivisione delle informazioni tra gli Stati; e



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

- g. facilitare la raccolta, la compilazione e la diffusione di dati, informazioni e analisi che contribuiscono a una maggiore trasparenza del mercato, stabilità e sostenibilità.

**Sezione III**  
**Membership**

1. Sono Membri del Forum quegli Stati Membri delle Nazioni Unite che hanno partecipato alla Riunione Ministeriale di Riad del 22 Febbraio 2011, e che hanno approvato e firmato la Carta come Membri del Forum quello stesso giorno.
2. Ogni altro Stato Membro delle Nazioni Unite può diventare un membro del Forum, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a. presenti una comunicazione ufficiale scritta al Segretario Generale del Forum, esprimendo la sua adesione alla Carta e il desiderio di diventare Membro del Forum; e
  - b. il Comitato Esecutivo (*Executive Board*) accetti la sua adesione per "consensus" e, in assenza di "consensus", da parte dei quattro-quinti della maggioranza dei membri presenti e votanti.
3. Ogni Membro del Forum trasmette i suoi contributi annuali al bilancio annuale del Segretariato, in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta. I Membri del Forum appartenenti agli Stati meno sviluppati, come determinati dall'Ufficio ONU dell'*Alto Rappresentante per i Paesi meno sviluppati, Paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, e Piccole Isole in via di sviluppo*, non sono tenuti a fornire contributi annuali.

**Sezione IV**  
**Organi**

1. I principali organi del Forum sono:
  - a. Attività ministeriali
  - b. Il Comitato Esecutivo (*Executive Board*)
  - c. Il Segretariato
  - d. Un Gruppo di sostegno internazionale
  - e. Un Comitato Consultivo Industria.
2. Gli organi del Forum cercano di prendere decisioni per "consensus". In assenza di "consensus", se non diversamente indicato, le decisioni devono essere prese a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti. Ai fini della Carta, la frase "membri presenti e votanti" significa membri presenti e che esprimano voto favorevole o sfavorevole. I membri che si astengono dal voto sono considerati come non votanti. La presenza della maggioranza dei membri, se non diversamente indicato, è richiesta per ogni decisione da prendere.



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Sezione V**  
**Attività ministeriali**

1. Riunioni ministeriali biennali
  - a. Le Riunioni ministeriali sono l'organo principale del Forum e servono come campo neutro per un dialogo energetico globale di alto livello, informale, aperto, informato e continuativo tra i Membri del Forum.
  - b. Il Comitato Esecutivo ed il Segretariato, in coordinamento con lo Stato ospitante e lo(gli) Stato(i) co-ospitante(i), preparano, organizzano e dirigono la Riunione ministeriale in modo che conduca ad un dialogo mirato e orientato ai risultati nel perseguimento degli obiettivi del Forum.
  - c. Una Riunione ministeriale è indetta, al minimo, ogni due anni.
  - d. Il Ministro dello Stato ospitante agisce da Presidente della Riunione Ministeriale, e i Ministri dello(degli) Stato(i) co-ospitante(i) agiscono da vice-Presidente(i) della Riunione ministeriale.
  
2. Riunioni ministeriali straordinarie
  - a. Riunioni ministeriali straordinarie possono essere tenute a richiesta di almeno cinque (5) Membri del Forum e con l'approvazione del Comitato Esecutivo.
  - b. Ogni richiesta di riunione ministeriale straordinaria deve essere presentata per iscritto al Presidente dell'imminente Riunione Ministeriale attraverso il Segretario Generale. Il Presidente trasmette tale richiesta al Comitato Esecutivo attraverso il Segretario Generale.
  - c. Il Comitato Esecutivo prende una decisione su tale richiesta entro ventuno (21) giorni dalla ricezione.
  
3. Gruppi di lavoro
  - a. Le Riunioni ministeriali possono stabilire Gruppi di lavoro a livello ministeriale o ad altri livelli per l'esecuzione di un compito specifico. I Gruppi di lavoro tengono informata la Riunione ministeriale dell'esito del loro lavoro.
  - b. Qualunque Membro del Forum o il Segretario Generale possono richiedere l'istituzione di un Gruppo di lavoro. Tale richiesta deve essere presentata per iscritto, per il tramite del Segretario Generale, al Presidente (*Chair*) del Comitato Esecutivo assieme alle ragioni della sua creazione. Il Comitato Esecutivo decide sulla richiesta entro 60 giorni dalla ricezione.
  - c. Ogni Gruppo di lavoro istituito conformemente al paragrafo 3(b) tiene informato il Comitato Esecutivo sull'esito del proprio lavoro;
  - d. Qualunque Membro del Forum che voglia partecipare ad un Gruppo di lavoro istituito in accordo col paragrafo 3(b) ne deve informare il Comitato



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

Esecutivo prima del primo incontro in programma del predetto Gruppo di lavoro.

4. Dichiarazioni conclusive della Riunione Ministeriale
  - a. Lo Stato ospitante e quello(i) co-ospitante(i) di una Riunione Ministeriale preparano ed emettono, con l'aiuto del Segretariato, una Dichiarazione conclusiva sotto la loro responsabilità al termine della Riunione ministeriale.
  - b. Una Riunione ministeriale può emettere ulteriori e altre forme di comunicazione rispetto all'esito della propria riunione.

**Sezione VI**  
**Comitato Esecutivo**

1. Funzioni del Comitato Esecutivo
  - a. Il Comitato esecutivo funge da organo di governo del Forum.
  - b. Le funzioni del Comitato esecutivo includono:
    - (i) l'approvazione di appartenenza (*membership*) al Forum in conformità con la Sezione III(2);
    - (ii) l'approvazione di Riunioni ministeriali straordinarie;
    - (iii) l'approvazione del tema e programma della Riunione ministeriale biennale, tenendo presente la necessità di un dialogo mirato e orientato ai risultati;
    - (iv) l'approvazione e monitoraggio del Programma biennale di lavoro per il Segretariato, tenendo in considerazione le osservazioni che i Membri del Forum possono aver reso;
    - (v) revisione e approvazione del bilancio annuale del Segretariato, tenendo in considerazione le osservazioni che i Membri del Forum possono aver reso;
    - (vi) revisione e approvazione del rendiconto del Segretariato;
    - (vii) approvazione dello *staff* e dei regolamenti finanziari del Segretariato;
    - (viii) nomina di un revisore dei conti, per condurre una revisione annuale dei conti del Segretariato;
    - (ix) nomina del Segretario Generale tra i cittadini dei Membri del Forum;
    - (x) selezione di uno Stato ospitante e di uno o più Stati co-ospitanti per le Riunioni ministeriali biennali e, quando necessario, per le Riunioni ministeriali straordinarie. In linea di principio, vi è uno Stato co-ospitante per ogni Riunione ministeriale. Tuttavia, se del caso, il Comitato esecutivo può selezionare due (2) Stati co-ospitanti;



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

- (xi) istituire Gruppi di lavoro o comitati insieme con le funzioni ritenute opportune per la tempestiva risoluzione delle questioni portate davanti al Comitato esecutivo; e
  - (xii) approvare l'istituzione, a seconda dei casi, di uno o più uffici satellite del Segretariato in luoghi fuori dalla Sede centrale del Segretariato.
2. Costituzione e *membership* del Comitato esecutivo.
- a. Il Comitato esecutivo deve essere costituito entro un mese dalla chiusura della Riunione ministeriale biennale e resta in carico fino alla fine della successiva Riunione ministeriale biennale.
  - b. Il Comitato esecutivo è composto da rappresentanti designati dei Ministri responsabili per le questioni energetiche dai trentuno (31) Membri del Forum. I rappresentanti dell'AIE (*Agenzia Internazionale dell'Energia*) e dell'OPEC (*Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio*) sono membri senza diritto di voto del Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo può invitare altri organismi intergovernativi a partecipare, su una base *ad hoc*, come osservatori alle riunioni del Comitato esecutivo.
  - c. Dai trentuno (31) Membri del Forum, ventitré (23) fungono da membri permanenti del Comitato esecutivo e otto (8) come membri a rotazione.
  - d. I Membri permanenti del Comitato esecutivo sono il Paese ospitante del Segretariato e gli undici (11) maggiori produttori di petrolio e di gas e gli undici (11) maggiori consumatori di petrolio e di gas, come determinati nella lista degli ultimi dati raccolti dal Segretariato a partire dal 1° gennaio dell'anno della Riunione ministeriale e approvati dal Consiglio esecutivo.<sup>1</sup> Il seggio di qualsiasi Membro del Forum che non sia disposto a servire da membro permanente del Comitato esecutivo, verrà preso dal Membro successivo nella lista.
  - e. La *membership* permanente del Comitato esecutivo deve essere rivista ogni due anni e aggiustata come determinato dagli allora più attuali dati raccolti dal Segretariato a partire dal 1° gennaio dell'anno della Riunione ministeriale biennale.
  - f. I Membri a rotazione sono scelti dai Membri permanenti entro un mese dalla costituzione del Comitato esecutivo coi membri permanenti.
  - g. I Membri a rotazioni possono essere nominati per mandati successivi. Tuttavia, sforzi devono essere fatti per fornire l'opportunità ai Membri del

<sup>1</sup> I Membri appaiono nella lista degli Stati membri produttori di petrolio e di gas se il loro volume di produzione (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera il volume dei loro consumi (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio); appaiono sulla lista dei Paesi membri consumatori di petrolio e di gas se il loro volume di consumo è più grande del loro volume di produzione. I principali produttori di petrolio e gas sono classificati per volume di produzione, i principali consumatori di petrolio e gas sono classificati per volume di consumo.



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

- Forum non qualificati per servire da Membri permanenti, a diventare Membri a rotazione del Comitato esecutivo.
- h. Nella selezione dei Membri a rotazione, considerazione deve essere data al raggiungimento di una rappresentanza equilibrata tra Stati produttori, consumatori e di transito di petrolio e di gas, sviluppati e in via di sviluppo; va anche presa in considerazione la distribuzione geografica. Due (2) o tre (3) seggi a rotazione devono essere comunque riservati per lo Stato ospitante e lo (gli) Stato(i) co-ospitante(i) dell'imminente Riunione ministeriale biennale, a meno che non siano già Membri permanenti del Comitato esecutivo.
  - i. Il Comitato esecutivo è presieduto dallo Stato ospitante dell'imminente Riunione ministeriale biennale. La predetta Presidenza inizia al termine della Riunione ministeriale biennale precedente e si conclude al termine della Riunione ministeriale biennale ospitata da detto Stato.
  - j. I compiti della Presidenza (*Chair*) del Comitato esecutivo sono:
    - (i) esaminare l'agenda e la preparazione di ogni riunione del Comitato esecutivo;
    - (ii) presiedere le riunioni del Comitato esecutivo; e
    - (iii) rappresentare il Comitato esecutivo a tutte le Riunioni ministeriali del Forum.
  - k. Il Paese co-ospitante funge da vice Presidente (*vice-Chair*) del Comitato esecutivo. Quando ci sono due Stati co-ospitanti, il Comitato esecutivo decide chi dei due deve fungere da vice Presidente.
3. Riunioni e norme di funzionamento del Comitato esecutivo
- a. Il Comitato Esecutivo si riunisce almeno due volte all'anno. Almeno una riunione deve aver luogo presso la Sede centrale del Forum.
  - b. Ulteriori riunioni del Comitato esecutivo possono esser convocate come ritenuto opportuno dal Presidente del Comitato esecutivo e dal Segretario Generale ovvero a richiesta di almeno tre quarti dei membri del Comitato esecutivo.
  - c. La presenza di almeno due terzi dei Membri del Comitato esecutivo costituisce il *quorum* ai fini di condurre la riunione e prendere decisioni.
  - d. Il Comitato esecutivo può istituire Gruppi di lavoro o comitati per assisterlo nello svolgimento delle funzioni assegnate.

**Sezione VII  
Segretariato**

1. Il Segretariato è l'organo amministrativo del Forum.



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

2. Il Segretariato progetta, organizza ed esegue le attività incluse ed assegnategli nel Programma biennale di lavoro, partecipa alla preparazione delle Riunioni ministeriali, e svolge ogni altra attività assegnatagli dal Comitato esecutivo.
3. I compiti del Segretariato includono anche:
  - a. la fornitura di una piattaforma neutrale per il dialogo e scambio di opinioni su questioni relative agli obiettivi del Forum tra i Membri del Forum nonché tra questi e le industrie legate al settore energetico;
  - b. scambio di dati e informazioni sull'energia tra Stati produttori, consumatori e di transito, organizzazioni e industrie legate al settore energetico;
  - c. organizzazione di seminari, simposi, conferenze, workshops, programmi di formazione, mostre e tavole rotonde su questioni globali o regionali di rilievo energetico;
  - d. costituzione e svolgimento di forme di dialogo e cooperazione con altri enti energetici per svolgere attività di ricerca e di analisi;
  - e. apertura verso enti energetici nei settori pubblico e privato, e verso organizzazioni internazionali e non governative per promuovere lo studio e lo scambio di opinioni sulle interrelazioni tra energia, tecnologia, questioni ambientali, crescita economica e sviluppo;
  - f. preparazione e diffusione di newsletter, rapporti fattuali e analitici, dichiarazioni e comunicati stampa sulle attività del Forum;
  - g. la fornitura di assistenza ai Membri del Forum al fine di garantire che il dialogo tra loro sia il più focalizzato possibile e orientato al risultato;
  - h. la fornitura di servizi di consulenza, operativi e logistici a favore dello Stato ospitante la Riunione ministeriale;
  - i. la preparazione di un'agenda focalizzata, nonché la raccolta e analisi di informazioni fattuali pertinenti e rilevanti per l'agenda delle Riunioni ministeriali al fine di facilitare le discussioni su questioni concrete;
  - j. la fornitura di assistenza al Paese ospitante e co-ospitante(i) con la preparazione e l'emissione di una Dichiarazione finale;
  - k. la preparazione di agende, le necessarie analisi, rapporti e la fornitura di assistenza al Comitato esecutivo, al Gruppo di supporto internazionale e al Comitato consultivo industriale;
  - l. la circolazione tra i Membri del Forum della proposta di Programma di lavoro biennale e la bozza del bilancio annuale nonché la trasmissione al Comitato esecutivo dei commenti che i Membri del Forum possono avere reso;
  - m. la circolazione tra i Membri del Forum del Programma di lavoro biennale e del budget annuale approvati dal Comitato esecutivo.
4. Il Segretariato, in consultazione con il Comitato esecutivo, coopera strettamente con AIE, OPEC, GECF (*Gas Exporting Countries Forum*), IGU (*International Gas Union*) e altre rilevanti organizzazioni su questioni di



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

reciproco interesse, evitando per quanto possibile la duplicazione del lavoro. Ove opportuno, tale cooperazione può essere organizzata attraverso *Memoranda of Understanding* con l'approvazione del Comitato esecutivo.

5. Ogni Membro del Forum deve facilitare il lavoro del Segretariato, per quel che riguarda l'organizzazione e la gestione di seminari, *colloquia* accademici, gruppi di lavoro, sessioni formative, e altre attività del Forum nel territorio del Paese membro.
6. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Segretariato Generale e il proprio staff non devono cercare né accettare istruzioni da alcuna fonte esterna al Forum.
7. Il Segretariato è diretto e gestito dal Segretario Generale.
8. Il Segretario generale funge da *chief executive* del Forum ed è dotato dell'indipendenza e autorità necessarie a condurre gli affari del Forum a sostegno dei suoi obiettivi e funzioni, come previste dalla Carta.
9. Il Segretario generale nell'esercizio delle sue funzioni è responsabile nei confronti del Comitato esecutivo.
10. Il Segretario generale nomina lo staff del Segretariato tra i connazionali dei Membri del Forum e in conformità alla normativa del personale, tenendo presente la necessità di un equilibrio geografico. Il Segretario generale deve consultarsi e chiedere il parere del Comitato esecutivo prima di nominare i Direttori delle Divisioni del Segretariato.
11. Il Segretario generale è nominato dal Comitato esecutivo per un mandato di quattro (4) anni. La nomina del Segretario generale può essere rinnovata una sola volta per un ulteriore periodo fino a due (2) anni. Il Segretario generale è basato presso la Sede centrale del Segretariato.
12. I doveri del Segretario generale sono:
  - a. preparare il programma di lavoro biennale del Segretariato, per promuovere e realizzare gli obiettivi della Carta, le politiche-guida e le priorità stabilite dalle Riunioni ministeriali;
  - b. dirigere il lavoro del Segretariato e assicurare che il Programma biennale di lavoro sia preparato e consegnato in modo tempestivo ed efficiente;
  - c. fungere da segretario delle riunioni del Comitato esecutivo;
  - d. essere al servizio del Comitato esecutivo e fornire ai suoi membri informazioni sulle attività in corso del Segretariato e ogni altra informazione pertinente al lavoro del Comitato esecutivo o richiesta dal Comitato esecutivo;
  - e. mantenere il collegamento coi Membri del Forum, organizzazioni e industrie legate all'energia su questioni riguardanti i mercati energetici internazionali;
  - f. cercare e ricevere suggerimenti dai rappresentanti dei Membri del Forum, organizzazioni e industrie partecipanti al Forum, per quanto riguarda le attività del Forum;



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

- g. garantire una gestione efficace delle risorse umane e finanziarie;
- h. incaricare consulenti, quando necessario, su questioni particolari relative al lavoro del Forum o condurre studi di esperti, quando tale lavoro non possa essere effettuato dal Segretariato;
- i. informare i Membri del Forum della loro quota di contributo al bilancio annuale del Segretariato, secondo la scala dei contributi di bilancio di cui all'Allegato della Carta e riferire al riguardo con regolarità al Comitato esecutivo; e
- j. preparare il progetto di bilancio e altri resoconti finanziari del Segretariato per l'esame e approvazione da parte del Comitato esecutivo.

## Sezione VIII

**International Support Group**

1. Il Gruppo di supporto internazionale è composto dai rappresentanti dei membri del Comitato esecutivo, dei Segretariati dell'AIE e dell'OPEC e da tanti Membri del Forum quanti siano disposti a partecipare. Altre organizzazioni internazionali possono essere invitate dal *Chair* del Comitato esecutivo e dal Segretario Generale per partecipare al Gruppo di supporto internazionale.
2. Il Gruppo di supporto internazionale:
  - a. fornisce consulenza al Comitato esecutivo e al Segretariato sulla struttura e sui temi della prossima Riunione ministeriale biennale, su questioni di politica energetica, e sui possibili modi di migliorare il dialogo tra Stati membri produttori e consumatori di energia, compresi gli Stati membri di transito; e
  - b. consiglia e assiste il Comitato esecutivo e il Segretariato nell'attuazione del Programma biennale di lavoro.
3. Il Gruppo di supporto internazionale è costituito ogni due anni, dopo la chiusura della Riunione ministeriale biennale e l'insediamento di un nuovo Comitato esecutivo.
4. Il Gruppo di supporto internazionale è presieduto dal *Chair* del Comitato esecutivo.
5. Il Gruppo di supporto internazionale si riunisce almeno una volta all'anno.

## Sezione IX

**Industry Advisory Committee**

1. Il Comitato consultivo Industria consiglia il Comitato esecutivo ed il Segretariato generale sulle attività del Forum. Si riunisce almeno una volta all'anno.
2. Il Comitato consultivo Industria include rappresentanti di imprese ed enti industriali che contribuiscono al Forum e sono invitati dal Segretario Generale



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

- in consultazione con il Comitato esecutivo, ad aderire al Comitato. I rappresentanti dei membri del Gruppo di supporto internazionale possono partecipare come osservatori.
3. Il Comitato consultivo Industria è costituito ogni due anni, dopo la chiusura della Riunione ministeriale biennale.
  4. Il Comitato consultivo Industria elegge, a maggioranza semplice, un *Chair* e un *Chair* alternativo tra i propri membri, alla sua prima riunione a seguito della Riunione ministeriale biennale. Il Comitato può istituire sottogruppi per l'adempimento dei propri compiti.

**Sezione X**  
**Bilancio e Spese**

1. Gli Stati membri devono garantire la disponibilità di risorse finanziarie adeguate e prevedibili sia per sostenere un bilancio annuale per il Segretariato approvato dal Comitato esecutivo, sia per consentire una pianificazione a lungo termine e la realizzazione di programmi pluriennali. Per realizzare questi obiettivi, le attività del Segretariato devono essere finanziate attraverso le seguenti forme di contributi:
  - a. contributi annui da parte degli Stati Membri, secondo la scala dei contributi di bilancio di cui all'Allegato della Carta, da pagare prima del primo giugno di ogni anno;
  - b. ulteriori contributi e contributi supplementari degli Stati Membri per specifiche attività aggiuntive; e
  - c. contributi da parte dei partecipanti dell'industria nei *Business Fora* e da altre fonti.
2. L'esercizio di bilancio del Forum va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
3. Il bilancio del Segretariato per ogni esercizio di bilancio è proposto dal Segretario Generale e va esaminato e approvato dal Comitato esecutivo entro e non oltre trenta (30) giorni prima della fine dell'esercizio finanziario precedente.
4. Il Comitato esecutivo cerca di prendere decisioni sul bilancio annuale e sulle spese per "*consensus*". Se il "*consensus*" non può essere raggiunto, tali decisioni vengono prese a maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti.
5. Il Segretario Generale gestisce il bilancio annuale.
6. I conti del Segretariato sono mantenuti in Dollari USA.
7. Un revisore dei conti nominato conformemente alla Sezione VI(1) (b) (viii) esamina le relazioni finanziarie annuali del Segretariato secondo i principi contabili internazionali e presenta le sue osservazioni e raccomandazioni al Comitato esecutivo.



**TRADUZIONE NON UFFICIALE**

8. Il Segretario Generale, entro quattro (4) mesi dalla fine di ogni esercizio di bilancio, fornisce al Comitato esecutivo, per il suo esame e approvazione, una relazione annuale certificata che rappresenta le attività e lo stato finanziario del Segretariato, tra cui uno stato patrimoniale, un rendiconto finanziario e note esplicative.
9. Il Segretario Generale dirama ai Membri del Forum la relazione annuale certificata, approvata dal Comitato esecutivo.
10. Tutti i documenti di bilancio e le relazioni sono archiviati elettronicamente dal Segretariato per un periodo di dieci anni o per un periodo più lungo eventualmente deciso dal Comitato esecutivo.

**Sezione XI  
Lingua del Forum**

La lingua del Forum è l'inglese.

**Sezione XII  
Relazioni con altre Organizzazioni**

Il Comitato esecutivo può stabilire rapporti appropriati tra il Forum e altre organizzazioni per mezzo dello scambio di *Memoranda of Understanding*.

**Sezione XIII  
Sospensione dal voto e dalla *membership* nel Comitato esecutivo**

1. Il diritto di voto di un Membro del Forum che sia in difetto nel pagamento del suo contributo annuo al Segretariato è sospeso se l'importo arretrato è pari o superiore all'importo del suo contributo annuo (in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta) per l'anno precedente.
2. Un Membro del Forum nel Comitato esecutivo che sia in difetto nella quantità specificata al paragrafo 1, perde la propria *membership* nel Comitato esecutivo. La *membership* riprende non appena il Membro non sia più finanziariamente manchevole.

**Sezione XIV  
Sede centrale**

1. La sede centrale del Forum è a Riyadh, Regno dell'Arabia Saudita.
2. Il Segretariato è collocato nella Sede centrale del Forum e beneficia delle immunità e privilegi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni in conformità con il Protocollo sullo stabilimento della Sede centrale, Immunità e



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

Privilegi firmato il 30 giugno 2004 tra il Governo del Regno dell'Arabia Saudita e il Segretariato dell'International Energy Forum, e relative modifiche.

**Sezione XV****Modifiche alla Carta e al suo Allegato**

1. Ogni Membro del Forum può proporre modifiche alla Carta e al suo Allegato.
2. Qualsiasi proposta di modifica alla Carta e al suo Allegato deve essere presentata in forma scritta al Comitato esecutivo attraverso il Segretario Generale.
3. Qualsiasi modifica alla Carta e al suo Allegato deve essere approvata dal Comitato esecutivo per "consensus" e, in assenza di "consensus", a maggioranza dei quattro-quinti dei membri presenti e votanti. Tale modifica deve essere presentata ai Membri del Forum almeno trenta (30) giorni prima della imminente Riunione ministeriale.
4. L'adozione di ogni modifica alla Carta o al suo Allegato da parte della Riunione ministeriale avviene per "consensus" e, in assenza di "consensus", a maggioranza dei quattro-quinti dei Membri presenti e votanti.
5. Una modifica alla Carta o al suo Allegato entra in vigore per tutti i Membri del Forum, quando quattro-quinti dei Membri hanno notificato al Segretario Generale per iscritto la loro approvazione di tale modifica.
6. Il Segretario Generale notifica a tutti i Membri del Forum la data effettiva di entrata in vigore di tale modifica.

**Sezione XVI****Approvazione ed entrata in vigore della Carta**

1. La Carta è stata approvata alla Riunione ministeriale del 22 febbraio 2011 tenutasi a Riyadh, Regno dell'Arabia Saudita.
2. La Carta entra in vigore trenta (30) giorni dopo l'adesione di cinquanta (50) Stati come Membri del Forum, in conformità con la Sezione III. Il Segretario Generale informa prontamente tutti gli Stati Membri della data effettiva di entrata in vigore della Carta.
3. La Carta sostituisce lo Statuto del Segretariato dell'International Energy Forum approvato a Isfahan, Repubblica islamica dell'Iran nel settembre 2003 e sue successive modifiche alla data di entrata in vigore della Carta. Il Segretariato che era stato istituito sotto lo Statuto diventa il Segretariato del Forum e d'ora in poi opererà sotto la Carta.



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

**Sezione XVII****Recessi**

1. Qualsiasi Membro del Forum può recedere dal Forum inviando una notifica scritta in tal senso al Comitato esecutivo attraverso il Segretario generale.
2. Qualsiasi Membro del Forum che sia in difetto nel pagamento del suo contributo annuo al Segretariato si considera receduto dalla *membership* del Forum se l'importo dell'arretrato è pari o superiore all'importo del suo contributo annuo (in conformità con la scala dei contributi di bilancio nell'Allegato alla Carta) per i due anni precedenti. Il rientro nella *membership* è soggetto alla Sezione III (2).

**Sezione XVIII****Notifica**

Il Governo del Regno dell'Arabia Saudita, quale Paese ospitante, per conto dei Membri del Forum, è richiesto di trasmettere al Segretario Generale delle Nazioni Unite il testo della Carta, in vista della sua circolazione ai Membri dell'Organizzazione come documento ufficiale delle Nazioni Unite.

**Allegato****Scala dei contributi di bilancio**

La quota del contributo dei Membri al bilancio annuale del Segretariato è in conformità con la seguente scala:

- a. Il minimo per i contributi è pari allo 0,5% del bilancio annuale del Segretariato.
- b. Il massimo per i contributi è pari al 6% del bilancio annuale del Segretariato.
- c. Entro i limiti minimi e massimi sopra indicati, i Membri del Forum trasmettono un contributo annuale pari a:

Per i Paesi membri consumatori di petrolio e gas:<sup>2</sup>

Bilancio annuale del Segretariato moltiplicato per il consumo totale di petrolio e gas di ogni Stato membro, diviso per la somma del consumo totale di petrolio e di gas da parte degli Stati membri consumatori, e la produzione totale di petrolio e di gas degli Stati membri produttori.

Per i Paesi membri produttori di petrolio e gas:<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Sono definiti Stati membri consumatori di petrolio e di gas quegli Stati membri il cui consumo di petrolio e gas (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera la loro produzione di petrolio e di gas (misurata in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio).



## TRADUZIONE NON UFFICIALE

Bilancio annuale del Segretariato moltiplicato per la produzione totale di petrolio e gas di ogni Stato membro, diviso per la somma del consumo totale di petrolio e di gas da parte degli Stati membri consumatori, e la produzione totale di petrolio e di gas degli Stati membri produttori.

Senza pregiudizio dei precedenti punti (a) e (b), ogni residuo saldo del bilancio sarà ripartito *pro rata* agli Stati Membri.

d. I Paesi meno sviluppati, come determinati dall'Ufficio ONU dell'Alto Rappresentante per i Paesi meno sviluppati, Paesi in via di sviluppo senza sbocco al mare, e Piccole Isole in via di sviluppo, non sono tenuti a fornire contributi annuali.

---

<sup>3</sup> Sono definiti Stati membri produttori di petrolio e di gas quegli Stati membri la cui produzione di petrolio e gas (misurata in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) supera il loro consumo di petrolio e di gas (misurato in milioni di tonnellate equivalenti di petrolio).



€ 4,00